

Webinar: GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

ULTIME NOVITA'



1

ESPLICAZIONE DELLE NUOVE
LINEE GUIDA

2

COME ATTUARE NELLA PRATICA
I NUOVI PROVVEDIMENTI

3

I LAVORATORI SENZA GREEN
PASS

MARTEDÌ 12 OTTOBRE DALLE 16:00 ALLE 17:30



Obbligo vaccinale nelle strutture e socio sanitarie

D.L. 111 del 6 agosto 2021 (convertito con modifiche L. 133/2021)

Dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, è previsto l'**obbligo vaccinale** a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità (attività socio assistenziali e socio sanitarie).



Obbligo di certificazione verde in ambito lavorativo privato

D.L. 127 del 21 settembre 2021

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, **ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.**

- Soci di cooperativa - Cococo - Volontari
- Fornitori (elettricista, idraulico, assistenza hd, commercialista ecc ecc)
- Partecipanti a corsi di formazione

Soggetti esenti

D.L. 127 del 21 settembre 2021

I soggetti esenti dalla campagna vaccinale non devono esibire il green pass, e possono accedere ai luoghi di lavoro anche senza l'effettuazione di tamponi.



Verifica della certificazione verde in ambito lavorativo privato

D.L. 127 del 21 settembre 2021

I datori di lavoro di cui al comma 1
**sono tenuti a verificare il rispetto
delle prescrizioni....**



Per i lavoratori di cui al comma 2 (lavoratori esterni) la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.



Documenti da predisporre

D.L. 127 del 21 settembre 2021

1) Regolamento o Procedura di verifica dei certificati verdi dei lavoratori che evidenzia le modalità organizzative per la verifica del Green pass nei locali aziendali.

Locali aziendali: anche i cortili, i camion, cantieri edili, piazzali logistici ecc. ecc.

2) Lettera ai lavoratori per comunicare l'avvio dei controlli

3) Lettera di nomina dei soggetti delegati al controllo del Green pass, con l'informativa sulle modalità di controllo

4) Lista dei lavoratori da controllare (qualora il controllo sia stato previsto "a campione")

Documenti da «pensare»

D.L. 127 del 21 settembre 2021



5) Lettera al lavoratore che viene allontanato dal luogo di lavoro in quanto privo di un Green pass in corso di validità. La medesima comunicazione dovrà essere inviata ai lavoratori che comunicheranno il mancato possesso di un Green pass valido

6) Lettera di contestazione disciplinare in caso di accesso di un lavoratore all'interno dei locali aziendali senza il prescritto Green pass

Lavoratori senza green pass

D.L. 127 del 21 settembre 2021




I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID – 19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza...



NON POTRANNO ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

Test antigenici rapidi

D.L. 127 del 21 settembre 2021



E' previsto un prezzo «calmierato» per i test antigenici rapidi.

- test rapido in farmacia ad un **costo di 15 euro per gli adulti e di 8 euro per i minorenni.**
- test saranno **gratuiti** per i cittadini con disabilità o che si trovano in condizione di fragilità e non possono effettuare la vaccinazione anti Covid a causa di patologie certificate.
- test gratuiti anche per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sempre sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal ministero della Salute.

Requisiti per avere il green pass

D.L. 127 del 21 settembre 2021

- a) avvenuta **vaccinazione anti-SARS-CoV-2**. Dopo la prima dose fino alla data prevista per la seconda dose. Per coloro che sono stati affetti da Coronavirus, il certificato verde viene emesso direttamente dopo la sola prima dose;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. Tale certificazione ha validità di 6 mesi;
- c) effettuazione di test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Durata esito tampone

D.L. 111 del 6 agosto 2021 (convertito con modifiche L. 133/2021)

Viene prevista una durata diversa tra il tampone antigenico rapido ed il tampone molecolare:

validità di 48 ore dall'esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2

validità di 72 ore dall'esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2



Procedura di verifica della certificazione verde

D.L. 127 del 21 settembre 2021

I datori di lavoro definiscono entro il 15 ottobre le **modalità operative per l'organizzazione delle verifiche.**

I controlli possono essere effettuati **anche a campione** e prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

GREEN PASS



Con che mezzi effettuare il controllo

D.L. 127 del 21 settembre 2021

La **certificazione verde COVID-19** è identificata attraverso un **codice univoco alfanumerico** rappresentato da un **codice a barre bidimensionale (QR code)**.



Verifica C19

D.L. 127 del 21 settembre 2021

La **verifica** avverrà tramite l'**applicazione (APP) VerificaC19** e potrà avvenire anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno)

L'interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un **documento di identità in corso di validità** ai fini della verifica circa la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.



VerificaC19

Ministero della Salute Salute e fitness

PEGI 3

Questa app è disponibile per alcuni dei tuoi dispositivi



Raccolta dei dati

D.L. 127 del 21 settembre 2021

Attenzione: l'attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la **raccolta dei dati dell'intestatario**, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (*comma 5 dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021*)



Sanzioni

D.L. 127 del 21 settembre 2021

Lavoratore: qualora acceda ai luoghi di lavoro in violazione all'obbligo di possesso del Green pass (sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro)

Datore di lavoro: in caso di mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre e/o in caso di mancato controllo del Green pass (sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro)



Controlli

D.L. 127 del 21 settembre 2021



ASL

Ispettorato del Lavoro

Possono verificare l'osservanza del decreto anche le Forze di Polizia, il personale della Polizia Municipale e le Forza Armate.

Precisiamo che è sanzionabile anche la mancanza della procedura interna per la regolamentazione dei controlli.



FAQ, pillole, sintesi...

D.L. 127 del 21 settembre 2021

- Colf e Badanti vanno controllate
- Clienti per il momento esclusi
- Lavoratori somministrati. Vanno controllati dall'utilizzatore. Non è però vietato il controllo dall'Agenzia per il lavoro.
- Smart working??? Nel pubblico va controllato.
- Controllo da remoto? Oggi vietato!
- Registrazione esiti del controllo. Oggi è vietato!



Richiesta informazioni ai dipendenti

D.L. 139 del 08 ottobre 2021

Art. 9 octies (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro).

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da **specifiche esigenze organizzative** volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni... (EVENTUALE MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS) con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze...

Bozza di DPCM per i controlli

In arrivo nei prossimi giorni

Le aziende potranno controllare il possesso del green pass tramite il **codice fiscale dei lavoratori**.

E' possibile che venga «mitigato» il **divieto assoluto di raccogliere dati personali**.

Si sta valutando la possibilità di **consentire il controllo automatizzato** del green pass con una funzionalità di verifica rilasciata dal ministero della Salute.

Per aziende con **più di 50 dipendenti** si potrà controllare in maniera **asincrona** un elenco di codici fiscali.





DUBBI?
[CONTATTACI!](#)

greenpass@gruppoaltea.online

